

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24
20146 Milano
Tel. +39 (02) 46.07.22
Fax +39 (02) 49.81.537
e-mail: studiopagani@studiopagani.net
web site: www.studiopagani.net
P.IVA 09906120150

Sergio Pagani
Paolo D. S. Pagani
Raffaella Pagani
Emanuela Civardi
Alessandra Pagani
Paola Bariati

CIRCOLARE N° 2 DEL 17.02.2016

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

La riforma degli appalti

DAL 13 FEBBRAIO 2016, INTRODOTTE DALLA LEGGE DELEGA NUMERO 11, ALCUNE NORME PER LA RIFORMA DEGLI APPALTI PUBBLICI, CHE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE DA UN DECRETO LEGISLATIVO DA EMANARSI DA PARTE DEL GOVERNO ENTRO IL 18 APRILE

La riforma è a carattere unitario e vi invitiamo ad più compiuta analisi una volta che sarà emanato il decreto legislativo. Di seguito una sintesi:

- scompare l'obbligo di prestare la cosiddetta garanzia generale;
- il contraente generale non può più avere compiti di responsabile dei lavori o di direttore di lavori (divieto di cumulo); il direttore lavori viene nominato dalla stazione appaltante ed è autonomo dal contraente;
- in caso di successione di imprese nel contratto di appalto, i lavoratori vengono assunti dal subentrante alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali;
- il direttore lavori espletterà la direzione ed il controllo tecnico, contabile ed amministrativo, garantendo il rispetto degli impegni contrattuali; avrà compiti di adempimento in ordine alla normativa per la sicurezza sui cantieri; la scelta del direttore lavori passerà dall'albo di competenza e verrà adottata mediante sorteggio;
- il contraente aggiudicatario deve assumere il personale del presidente affidatario, impiegato nell'opera;
- previsti nuovi adempimenti con finalità di trasparenza e pubblicità; oltre a quella del bando di gara, viene prevista la pubblicità delle fasi prodromi che e successive all'esecuzione dell'appalto; vengono limitati i casi di aggiudicazione mediante procedura negoziata;
- i controlli antimafia permangono, anzi verosimilmente saranno potenziati;
- cambierà, non si sa ancora esattamente come, la valutazione dei requisiti di capacità economico, tecnica, finanziaria del contraente, fissando un nuovo criterio;
- la stazione appaltante non potrà semplicemente escludere un concorrente dalla gara per carenza documentale ma dovrà concedere la possibilità di "soccorso istruttorio", cioè di fornire chiarimenti o integrazioni della documentazione presentata;
- le varianti in corso d'opera saranno alquanto limitate; inoltre e soprattutto non potranno dipendere dalla stazione appaltante;
- ai fini dell'aggiudicazione prevale l'offerta economicamente migliore, il criterio del massimo ribasso sarà accessibile solo in poche circostanze; potenziato il tasso di esclusione delle cosiddette offerte anomale, consentito il metodo di confronto a coppie di offerte;

Nuovi aspetti degli appalti pubblici, ancora da disciplinare

Direttore lavori

Successione lavoratori

Varianti in corso d'opera vietate

- l'avvio sul contraente di un concordato preventivo non blocca i contratti in corso con la pubblica amministrazione.

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani